



CAPITOLATO SPECIALE

**SERVIZI DI GUARDIANIA/SORVEGLIANZA, ASSISTENZA AL PUBBLICO E
BIGLIETTERIA PRESSO IL MUSEO CIVICO, IL MEMORIALE DELLA
GRANDE GUERRA, LA BIBLIOTECA COMUNALE E NELLE ATTIVITA'
REALIZZATE DAI SERVIZI CULTURALI**

COMUNE DI MONTEBELLUNA

CIG: 7502596A12

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELL'APPALTO E DURATA
ART.	2	SERVIZI RICHIESTI E CATEGORIA DELL'APPALTO
ART.	3	DIMENSIONI DEI SERVIZI, DURATA DEL CONTRATTO, IMPORTO A BASE D'ASTA ED OPZIONI
ART.	4	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART.	5	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULA DEL CONTRATTO
ART.	6	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
ART.	7	TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
ART.	8	FORMAZIONE DEL PERSONALE
ART.	9	PERSONALE: NORME GENERALI
ART.	10	PERSONALE- OBBLIGHI DELL'IMPRESA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO
ART.	11	CLAUSOLA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI ESIGENZE SOCIALI
ART.	12	REFERENTE DEL PERSONALE IMPIEGATO
ART.	13	RESPONSABILITA'
ART.	14	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
ART.	15	SICUREZZA
ART.	16	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	17	PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI
ART.	18	TRACCIABILITA'
ART.	19	PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	20	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	21	FACOLTA' DI RECESSO
ART.	22	REVISIONE PREZZI
ART.	23	CESSIONE AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	24	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	25	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	26	DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	27	PROTOCOLLO DI LEGALITA' PROVINCIALE
ART.	28	CONTROVERSIE
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. OGGETTO DELL'APPALTO E DURATA

Ai sensi degli artt. nn. 115 e 117 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d. lgs n. 42 del 22/01/2004) sulle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, il Comune di Montebelluna intende affidare i servizi di guardiania/sorveglianza, assistenza al pubblico e biglietteria presso le strutture Biblioteca Comunale (da ora in poi denominata semplicemente Biblioteca e locata in Largo X Martiri), Museo civico di Storia Naturale ed Archeologia (da ora in poi denominato semplicemente Museo), Memoriale Veneto della Grande Guerra (da ora in poi denominato semplicemente Memoriale) e nelle attività realizzate dai servizi culturali ed ulteriori spazi assegnati (Villa Pisani con Foresteria e Teatro Binotto, stabile dell'ex Tribunale di Montebelluna, piazze di Montebelluna e tutti i luoghi e spazi ove verranno organizzate attività culturali del Comune di Montebelluna, quali fiere di settore e/o piazze di città diverse) per un periodo di anni due, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, presumibilmente **dal mese di agosto 2018 per il Museo e dal mese di novembre 2018 per il Memoriale fino al 31 luglio 2020**, con facoltà di rinnovo fino ad ulteriori dodici mesi.

2. SERVIZI RICHIESTI E CATEGORIA DELL'APPALTO

I servizi che dovranno essere erogati sono i seguenti:

A) **guardiania/sorveglianza e assistenza al pubblico negli spazi di Museo, Memoriale, Biblioteca e nelle attività realizzate dai servizi culturali.**

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, in base alle indicazioni fornite dalla Stazione appaltante, le seguenti prestazioni:

- assistenza al pubblico, custodia dei luoghi e dei beni, sorveglianza e fornitura informazioni all'utenza in occasione di iniziative culturali e turistiche in genere, de visu, al telefono o attraverso mail dedicata;
- accensione/spegnimento e controllo impianti audio-video in dotazione di tutti gli stabili in uso agli istituti culturali del Comune di Montebelluna, compresi varie sale e teatro;
- su indicazione del personale comunale, e in collaborazione con lo stesso qualora sia presente, predisposizione e ripristino degli spazi in occasione di visite didattiche, laboratori scientifici e spazi culturali in uso per le iniziative culturali e didattiche (es. notti al museo, compleanni, attività scolastiche etc.);
- servizio di guardaroba;
- esposizione di locandine, manifesti ed ogni altro materiale pubblicitario, imbustamento;
- vendita di pubblicazioni ed oggettistica degli shop di Museo, Memoriale, Biblioteca e servizi culturali ed incasso delle relative somme mediante utilizzo dei registratori di cassa ed utilizzo del POS in uso presso i citati servizi;
- gestione e orientamento dell'utenza in relazione ad attività di visita guidata o attività didattiche in genere, compresa la gestione di strumenti quali tablet e audioguide;
- svolgimento compiti di attuazione del piano di emergenza delle strutture.

Si precisa che gli spazi inerenti il servizio in oggetto sono suscettibili di esser implementati o variati anche in funzione delle nuove assegnazioni logistiche che l'Ente comunale dovesse concedere ai servizi Museo, Memoriale, Biblioteca e servizi culturali.

Sono compresi nell'elenco gli spazi ad uso occasionale e al di fuori del comprensorio comunale, quali stand presso fiere di settore indoor e outdoor.

B) Biglietteria

La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere, seguendo un calendario di attività proposto da Museo, Memoriale, Biblioteca e servizi culturali le seguenti prestazioni:

- supporto al pubblico mediante informazioni su attività museali e bibliotecarie, del Memoriale e su spettacoli teatrali e manifestazioni culturali e turistiche organizzate dal Comune, in situ e anche attraverso mail dedicata;
- assistenza al pubblico sui percorsi espositivi e sulle postazioni in cui essi si compongono;
- vendita biglietti d'ingresso, prenotazione e vendita di servizi di *edutainment*, pubblicazioni, gadgets promozionali ed incasso delle corrispondenti somme;
- su indicazione del personale comunale ripristino e riordino degli spazi utilizzati per le diverse iniziative culturali e didattiche, qualora sia necessario al fine di garantire nei fine settimana la fruibilità degli spazi al pubblico;
- gestione del servizio di cassa e relativa rendicontazione, su indicazione del personale di Museo, Memoriale, Biblioteca e servizi culturali. Tale rendiconto deve comprendere il riepilogo delle somme incassate e la distinzione per tipologia (esempio: incasso da vendita biglietti, pubblicazioni, souvenirs, etc.);
- operazioni di promozione pubblicitaria delle manifestazioni attraverso canali diversi tra cui social su stretto indirizzo e controllo del personale comunale;
- ricerche di mercato sull'utenza reale (raccolta dati sulla provenienza, motivazione, fonti d'informazione, qualità del servizio erogato etc.) e potenziale (ricerche di indirizzari specifici);
- collaborazione col personale comunale per eventuali necessità impreviste, legate alla predisposizione di documenti, pratiche SIAE, raccolta ed elaborazione dati;
- apertura e chiusura delle strutture, inserimento allarme;
- servizio di guardaroba;
- svolgimento compiti di attuazione del piano di emergenza della struttura.

L'Impresa aggiudicataria è considerata agente contabile in quanto ha il maneggio di denaro pubblico, pertanto, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 267/2000, è tenuta a rendere il conto annuale della propria gestione. Ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dalla L. 04/12/2008 n. 109, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario deve rendere il conto della propria gestione al Comune, che lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

L'appalto rientra nelle categorie:

- CPV 92320000-0 - Servizi di gestione di infrastrutture artistiche

3. DIMENSIONI DEI SERVIZI, DURATA DEL CONTRATTO, IMPORTO A BASE D'ASTA ED OPZIONI

La dimensione **presumibile biennale** del servizio ed il relativo importo **stimato** complessivo a base di gara sono calcolati sulla base di uno standard di utilizzo delle strutture desunto dall'andamento di impiego delle stesse negli ultimi anni.

Detto importo è, quindi, stimato in complessivi euro 218.699,08= + Iva e oneri per la sicurezza e rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, di euro 100,00, con una previsione del fabbisogno di ore totali come riassunto nella seguente tabella:

Riferimento art. 2 del Capitolato	Servizio	Ore BIENNALI Stimate	Costo orario a base d'asta (oltre all'IVA)	Importo biennale a base d'asta (oltre all'IVA)
A	Servizio guardiania/sorveglianza	2710	Euro 16,51=	€. 44.742,10
B	Servizio biglietteria	9398	Euro 18,51=	€. 173.956,98
Importo BIENNALE complessivo a base d'asta (Iva esclusa)				€.218.699,08
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso DUVRI (Iva esclusa)				€.100,00=
Totale BIENNALE complessivo				€.218.799,08

In caso di rinnovo del contratto sino ad un massimo di dodici mesi, il valore complessivo dell'appalto ammonta ad euro 437.598,16= (+ I.V.A.), di cui euro 200,00 per oneri sicurezza rischi soggetti a I.V.A. 22%. Nell'importo è considerato il 50% opzionale calcolato sul triennio di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A) del D. Lgs. 50/2016, come qui di seguito specificato.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 , di un aumento del 50% massimo e una diminuzione del 30% massimo dell'importo contrattuale.

L'attivazione di tale opzione avverrà, di volta in volta, con un preavviso di almeno 15 giorni, naturali e consecutivi, mediante fax o pec.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, da comunicarsi alla ditta mediante Pec almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della naturale scadenza, di rinnovare il contratto alla sua scadenza agli stessi patti, prezzi e condizioni.

La durata del contratto è prevista in ventiquattro (24) mesi dalla data di avvio del servizio e comprende tutti i turni di servizio previsti dal calendario delle attività. L'eventuale esaurimento del valore stimato indicato in contratto d'appalto, prima della scadenza temporale del contratto darà luogo alla conclusione del contratto medesimo o al rifinanziamento al fine di garantire i servizi sino alla scadenza. Nel caso inverso, cioè di scadenza del termine contrattuale prima dell'esaurimento del valore contrattualmente stimato, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di prorogare il termine temporale del contratto sino al raggiungimento del predetto valore e comunque per un periodo massimo di sei (6) mesi.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, con comunicazione all'affidatario mediante PEC almeno 10 giorni prima della naturale scadenza. Nel caso in cui il Comune non intenda avvalersi di tale facoltà, l'affidatario rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta. I turni presso il Museo saranno svolti prevalentemente per la tipologia A (vedi sopra) per il Museo il lunedì dalle 8,00 alle

11,00 e il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle 14,00 alle 18,00, per il Memoriale e per la Biblioteca e i servizi culturali gli orari varieranno in base al calendario delle attività; per la tipologia B) per il Museo sabato, domenica e festivi in orario invernale dalle ore 10,00 alle 18,00 e in orario estivo dalle 15,30 alle 19,30, e occasionalmente in orario serale, per il Memoriale giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00, per la Biblioteca e i servizi culturali gli orari varieranno in base al calendario delle attività.

Il numero dei turni di servizio, e quindi il monte ore complessivo, potrà subire variazioni anche sensibili a causa di inaspettate variazioni della domanda, o mutati indirizzi dell'Amministrazione, senza che nulla possa essere preteso dall'azienda appaltatrice se non il corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente svolte.

La ditta aggiudicataria è tenuta, se richiesto, ad effettuare le prestazioni oggetto del presente appalto anche per manifestazioni ed attività che troveranno realizzazione in luoghi diversi, anche al di fuori del territorio comunale, dalle strutture assegnate a Museo, Memoriale, Biblioteca e servizi culturali, purché organizzate direttamente dal Comune.

I compensi effettivamente dovuti, e liquidati alla Ditta appaltatrice da parte del Comune, saranno definiti sulla base delle effettive prestazioni del personale addetto al servizio, su presentazione della specifica puntuale indicante la struttura e l'attività svolta in dettaglio.

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

A completamento degli orari già previsti all'art. 3) per il servizio Museo, il Memoriale e con riferimento ai servizi Biblioteca e Cultura, entro il 20 di ogni mese il Comune predisporrà e comunicherà per iscritto all'azienda il programma degli spettacoli, delle mostre e delle attività culturali ed educative del mese successivo indicando, a fianco di ciascuna manifestazione, gli orari previsti e i servizi da prestare. In caso di modifiche del programma dopo tale data, il Comune comunicherà telefonicamente entro le 24 ore precedenti le variazioni alla ditta aggiudicataria, la quale dovrà provvedere di conseguenza;

- entro il 25 di ogni mese la ditta aggiudicataria è tenuta a presentare al Comune il piano di impiego del personale per il mese successivo. Dovranno essere espressamente indicati i numeri telefonici di recapito degli incaricati e del referente;
- il personale della ditta aggiudicataria si presenterà al lavoro in Museo, in Memoriale, in Biblioteca e nei luoghi fissati per gli eventi nei giorni ed orari previsti nel prospetto redatto dal Comune. La ditta dovrà curare il pieno rispetto del piano di impiego redatto, mentre le istruzioni e le direttive sui compiti da svolgere in ogni singola manifestazione, o per ogni presenza per le mostre, verranno impartiti al referente dal Responsabile di Museo, Memoriale, Biblioteca e Cultura, o da suoi delegati.
- la ditta aggiudicataria provvederà, entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dei servizi, ad addebitare al Comune il relativo onere sulla base dell'effettivo impiego degli operatori assegnati al servizio, salvo eventuali diversi accordi che saranno codificati attraverso opportuna comunicazione. Ogni altra spesa (trasporti, vitto se dovuto, indennità se dovute, ecc.) sarà a carico della ditta;
- l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di apportare modifiche ai calendari di cui sopra in caso di sopravvenute nuove esigenze relativamente a spettacoli o iniziative varie;

- in caso di situazioni occasionali, eccezionali e impreviste, quantificabili in un numero massimo di 10 volte l'anno, il Comune potrà richiedere il servizio con il preavviso di sole 24 ore; tale richiesta dovrà pervenire alla ditta aggiudicataria con comunicazione scritta via mail preceduta da una telefonata tempestiva. Se tali situazioni superano il numero di 10 volte l'anno, la ditta affidataria avrà la facoltà di non fornire il servizio.

5. ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo decreto.

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al successivo art. 16;
- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 13 ;
- la trasmissione dei documenti relativi al personale specificati al precedente art. 9;
- la trasmissione del documento unico di valutazione dei rischi di cui all'art. 6 del presente Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto da parte del rappresentante della ditta aggiudicataria.

6. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato dall'Amministrazione Comunale viene allegato al presente Capitolato.

Contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell'avvio del servizio, verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi all'appalto, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto.

7. TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare una **formazione iniziale** sui servizi appaltati, secondo un piano definito con il responsabile dei servizi indicati nell'appalto, pari ad almeno 12 ore cumulative, senza onere alcuno per il Comune, al fine di garantire la continuità, la qualità e la specificità dei servizi oggetto dell'appalto. Sarà altresì garantita dalla Ditta appaltatrice la **formazione continua** del personale, per un minimo di 10 ore annuali, relativamente alle nuove iniziative poste in essere dal Comune o ad aggiornamenti sulle modalità gestionali dei servizi funzionali all'espletamento del servizio richiesto. La ditta

aggiudicataria dovrà inoltre garantire una formazione continua di almeno 15 ore annuali per l'aggiornamento del personale in relazione a temi quali la comunicazione, gestione degli eventi culturali, utilizzo di nuove tecnologie. Tale formazione dovrà esser svolta al di fuori dell'attività da prestare presso le strutture comunali oggetto dell'appalto, e senza alcun onere per il Comune.

9. PERSONALE: NORME GENERALI

Il personale impiegato nel servizio è sotto l'esclusiva responsabilità dell'affidatario e rimane escluso qualsiasi rapporto di lavoro diretto con il Comune di Montebelluna.

L'affidatario nell'esecuzione del servizio si impegna ad avvalersi esclusivamente di personale in regola con le vigenti normative in materia di lavoro, qualificato ed idoneo rispetto alle esigenze del servizio e alla natura delle prestazioni richieste.

Il personale che verrà messo a disposizione dall'affidatario dovrà essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento; esso dovrà essere informato e cosciente di operare all'interno di edifici tutelati, di conseguenza ogni intervento dovrà avvenire nel rispetto massimo dell'ambiente e delle collezioni, e dovrà inoltre assicurare il mantenimento della disciplina e del buon ordine, osservando scrupolosamente le norme di legge, regolamentari e contrattuali. E' facoltà dell'Amministrazione comunale chiedere di allontanare dal servizio coloro i quali abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

L'affidatario garantirà la continuità del servizio e quindi la sostituzione del personale a qualsiasi titolo assente.

L'affidatario comunicherà tempestivamente, unitamente al *curriculum*, i nominativi degli operatori in sostituzione, ed in ogni caso, per le assenze programmabili, al fine di una valutazione dell'adeguatezza da parte dell'Amministrazione comunale.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri previsti a norma di legge per la tipologia dei servizi oggetto del presente capitolato.

L'affidatario è altresì responsabile:

- A) dell'osservanza di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi sindacali integrativi, delle norme vigenti in materia di retribuzione dei lavoratori, diritto al lavoro dei disabili e prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- B) dell'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, sull'assistenza e previdenza del lavoratore impiegato nell'esecuzione del servizio in argomento e libera fin d'ora l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e da ogni altro danno che possa derivare dall'espletamento dei servizi medesimi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai punti precedenti, è fatta salva comunque la facoltà dell'Amministrazione Comunale di comminare le sanzioni di cui al successivo art. 19 e di rescindere il contratto in caso di persistente inadempienza.

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente valido e capace, di buona educazione, e predisposto al contatto con il pubblico. Durante lo svolgimento del servizio il personale dovrà tenere un comportamento decoroso ed irreprensibile, attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite, dovrà essere ordinato nella cura della persona ed indossare sempre l'apposito cartellino di riconoscimento; il comportamento di ogni operatore dovrà essere improntato ai principi di diligenza, prudenza e perizia richiesti dal servizio e secondo i termini sanciti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (come da D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Il personale è tenuto alla riservatezza su persone, fatti o circostanze concernenti l'organizzazione o l'andamento delle strutture dell'ente delle quali siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del servizio. La ditta aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro, le norme del C.C.N.L. e le disposizioni previdenziali, assistenziali ed assicurative.

Si richiede che almeno quattro operatori siano in possesso della certificazione di livello B1 e due di livello B2 o successive per la lingua inglese. I suddetti requisiti dovranno essere documentati da curricula, datati e sottoscritti, che dovranno essere inviati all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio.

Si precisa che dovranno, altresì, essere forniti gli attestati rilasciati dall'Ente formatore relativi ai corsi comprovanti il livello di conoscenza per tutti gli operatori impiegati nel servizio (se offerto in sede gara).

La ditta dovrà provvedere affinché i servizi oggetto dell'affidamento siano svolti nell'osservanza delle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Dovrà inoltre assicurare che tutto il personale impiegato nei servizi in argomento abbia ricevuto la formazione ai sensi della legge sopra citata.

Sarà invece onere del Comune la comunicazione all'affidatario degli spazi, del piano Piano di Emergenza ed Evacuazione, le prescrizioni per la safety e degli aspetti specifici quali: collocazione degli impianti, delle vie di fuga, delle aree di raccolta, posizione delle cassette di primo soccorso etc.. Tale comunicazione sarà resa al di fuori dell'attività da prestare presso le strutture comunali oggetto dell'appalto e senza alcun onere economico per il Comune e la sua avvenuta verrà opportunamente verbalizzata e controfirmata dalle parti.

La ditta dovrà inoltre garantire che tutto il personale impiegato sia opportunamente formato in termini di primo soccorso e antincendio.

L'aggiudicatario dovrà inoltre ottemperare agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro l'abuso sessuale sui minori.

Competono comunque alla ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le responsabilità inerenti la buona gestione del servizio anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato.

10. PERSONALE - OBBLIGHI DELL'IMPRESA e CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il personale impiegato nel servizio è sotto l'esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria e rimane escluso qualsiasi rapporto di lavoro diretto con il Comune.

L'affidatario garantirà la continuità del servizio e quindi la sostituzione del personale a qualsiasi titolo assente.

L'affidatario comunicherà tempestivamente, unitamente al curriculum, i nominativi degli operatori in sostituzione, ed in ogni caso, per le assenze programmabili, la comunicazione dovrà avvenire per iscritto almeno due giorni prima dell'espletamento del servizio.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri previsti a norma di legge per la tipologia dei servizi oggetto del presente capitolato. La ditta aggiudicataria è altresì responsabile:

- dell'osservanza di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi sindacali integrativi, delle norme vigenti in materia di retribuzione dei lavoratori, diritto al lavoro dei disabili e prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;

- dell'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, sull'assistenza e previdenza del lavoratore impiegato nell'esecuzione del servizio in argomento e libera fin d'ora l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e da ogni altro danno che possa derivare dall'espletamento dei servizi medesimi.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai punti precedenti, il Comune potrà sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti fino alla regolarizzazione della posizione, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Comunale di comminare le sanzioni di cui all'art. 19 del presente capitolato e di rescindere il contratto in caso di persistente inadempienza.

11. CLAUSOLA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI ESIGENZE SOCIALI

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, così come aggiornato dall'art. 33 del D. Lgs. 56 del 19/04/2017, all'aggiudicataria è imposto l'obbligo, in caso di cambio dell'attuale gestione, di assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili e compatibilmente con le attuali esigenze di servizio previste nel presente appalto, le unità di personale in organico presso il precedente appaltatore a titolo di dipendenti con le attuali qualifiche e inquadramenti economici contrattuali.

A tal fine si precisa, pertanto, che il personale dipendente dell'attuale appaltatore è il seguente:

- n. 1 OPERATORE DI GUARDIANIA liv. B1 SCATTI 0

12. REFERENTE DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'affidatario nominerà un referente, individuato tra gli addetti impiegati nei servizi di cui al presente capitolato. Il nominativo del referente sarà comunicato al responsabile del procedimento entro 7 giorni dalla data di inizio del servizio. L'affidatario nominerà altresì un sostituto del referente in caso di ferie o malattia del referente titolare che verrà immediatamente comunicato al comune.

13. RESPONSABILITÀ

Il Comune sarà esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, causati dall'appaltatore e dai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere sarà già compensato nel corrispettivo del contratto.

L'affidatario risponderà pienamente per danni a persone o cose derivanti al Comune per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio, sollevando pertanto la stessa da qualsiasi pretesa che al riguardo venisse avanzata da terzi. A tale proposito l'affidatario deve essere in possesso di una polizza RCT (Responsabilità Civile verso i Terzi – persone e cose) avente per oggetto espressamente il presente appalto con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per danni alle persone e alle cose. Copia della polizza in originale o copia conforme, debitamente quietanzata dall'assicuratore quale valenza di copertura, dovrà essere consegnata all'Ente prima dell'avvio del servizio. La polizza dovrà essere dedicata per questo singolo appalto, ovvero se già presente polizza generica, dovrà essere emessa un'appendice riportante espressamente l'appalto in questione e il massimale dovrà essere per singolo sinistro senza alcuna limitazione.

L'affidatario in ogni caso provvederà senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione degli oggetti danneggiati.

14. PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio nei tempi prescritti.

15. SICUREZZA

L'affidatario garantirà che il personale impiegato nel progetto sia opportunamente formato in relazione agli interventi di primo soccorso e antincendio e a tutte le norme che riguardano la sicurezza nel posto di lavoro. A carico del Comune rimane il trasferimento agli operatori, al referente e al RSPP della Ditta affidataria delle informazioni specifiche relative alle strutture.

16. CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per tutta la durata del contratto (con proroga di validità in caso di rinnovo del contratto) una cauzione definitiva fissata nella misura indicata dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fidejussoria è prestata esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, emessa da un istituto autorizzato, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs 1 settembre 1993, n.385.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- _ rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- _ rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- _ impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La cauzione definitiva potrà essere anche utilizzata per l'applicazione di penali (art. 19 del presente capitolato) o per risarcire il danno che l'Amministrazione abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.

17. PAGAMENTI

I pagamenti avverranno, previa verifica delle prestazioni rese e su presentazione di regolari fatture elettroniche con cadenza mensile in base al numero delle ore effettuate dal personale della ditta per i prezzi offerti in gara, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che il Comune non procederà al pagamento delle fatture in caso di DURC irregolare.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in un'unica soluzione, entro il dodicesimo mese di durata del contratto.

18. TRACCIABILITÀ

L'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni. In particolare la ditta affidataria dovrà comunicare il numero di conto corrente dedicato (codice IBAN) e il/i soggetto/i deputato/i ad operare su tale conto corrente (nome, cognome, data e luogo di nascita, riferimenti amministrativi e codice fiscale).

19. PENALI e RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il servizio in oggetto è un servizio pubblico essenziale disciplinato dall'art. 340 del Codice Penale e dalle disposizioni della Legge n. 146 del 12.6.1990 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", così come modificata dall'art. 1 del D.L. n. 146 del 20.9.2015 "Misure urgenti per la fruizione

del patrimonio storico e artistico della Nazione", convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2015, n. 182](#).

L'Amministrazione provvederà, pertanto, a denunciare immediatamente la violazione delle predette norme. Qualora si verificassero, in ogni caso, inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio, imputabili alla ditta aggiudicataria, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare:

19.1) una penale di euro 100,00 per ognuno degli inadempimenti o ritardi registrati, inclusi i seguenti:

- a) per ogni invio, in un singolo turno di servizio, di un numero di operatori inferiore rispetto a quanto previsto dal prospetto mensile di cui all'art. 4);
- b) per ogni violazione degli orari di servizio con un ritardo inferiore all'ora, salva giusta causa;
- c) al verificarsi, da parte del personale addetto, di comportamenti non conformi a quanto stabilito dall'art. 9) del presente capitolato;

19.2) una penale di euro 500,00 in caso di apertura delle strutture con un ritardo superiore all'ora ed inferiore alle 4 ore, salva giusta causa;

19.3) una penale di 1.000,00 euro in caso di apertura del servizio con un ritardo superiore alle 4 ore, salva giusta causa;

19.4) una penale di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo per mancata indicazione del referente di cui al precedente art. 12 entro il termine previsto, ovvero mancato rispetto del termine di cui al precedente art. 12 nella comunicazione del sostituto;

19.5) in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi : Euro 500,00.=. per ciascuna omissione;

19.6) Se offerti, per ogni servizio migliorativo offerto e non prestato, Euro 500,00.= per ciascuna mancata prestazione.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

Il Comune potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cc, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata o pec nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura equipollente dell'affidatario;
- perdita dei requisiti da parte dell'affidatario per lo svolgimento dell'attività o sopravvenuta incapacità a contrattare con la PA;
- violazione del divieto in materia della cessione del contratto o di subappalto non autorizzato;
- frode accertata nell'esecuzione del servizio;
- reiterata applicazione (oltre tre volte) delle penali di cui ai punti 19.1) e 19.2);

- applicazione della penale di cui al punto 19.3) anche per una volta soltanto;
- mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto di specifica valutazione per l'attribuzione del punteggio qualitativo, dopo la prima contestazione;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti agli articoli 8 e 9 del presente capitolato, dopo la prima contestazione;

In caso di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, quest'ultimo avrà diritto solamente al pagamento della parte di prestazione eseguita fino a quel momento, regolarmente verificata in contraddittorio e che abbia dato luogo a risultati utilizzabili da parte dell'Amministrazione appaltante, e sarà obbligato al risarcimento del danno che provenisse alla committenza dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio della prestazione. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore è obbligato ad effettuare comunque il servizio, alle medesime condizioni contrattuali, fino a quando l'Amministrazione comunale avrà individuato il nuovo contraente.

Si precisa che la penale non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo del contratto. Raggiunta tale percentuale l'amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

20. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

21. FACOLTA' DI RECESSO

L'affidatario riconosce al Comune la facoltà di recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno un mese da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC, qualora per motivi di pubblico interesse o di difficoltà di bilancio il Comune non sia in grado di sostenere finanziariamente il servizio e/o debba procedere a ridurre la spesa, senza che l'affidatario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di:

- recedere dal contratto qualora non vi fossero più le condizioni amministrative e finanziarie tali da garantire lo svolgimento e la copertura del progetto di servizio, senza che ciò possa comportare per l'affidatario diritti ad indennità, corrispettivi o compensi di sorta;
- recedere dal contratto, interamente o parzialmente, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto siano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

22. REVISIONE PREZZI

I costi orari potranno essere aggiornati, a decorrere dal secondo anno di servizio, previa richiesta scritta dell'aggiudicatario, con riferimento all'indice FOI relativo al costo della vita risultante per il periodo gennaio-dicembre precedenti ed avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione.

23. CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al punto 7 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

24. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che il Comune di Montebelluna non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, tranne che si tratti di microimprese o piccole imprese (vedi art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

25. SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

26. DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta affidataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il Comune di Montebelluna.

27. PROTOCOLLO DI LEGALITA' PROVINCIALE

La ditta affidataria dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici”, approvato dal Comune di Montebelluna con deliberazione di G.C. n. 69 del 29/05/2017 e in particolare:

- il divieto di subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta in gara;
- di accettare e sottoscrivere in sede di stipula del contratto o subcontratto le seguenti clausole:

- Clausola n. 1: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 6 aprile 2017 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- Clausola n. 3: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede: a) la risoluzione immediata ed automatica del contratto o la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso – le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del Codice Antimafia; b) l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà all'uopo pervenire.

- Clausola n. 4: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Inoltre, si impegna ed è consapevole dell'impegno dell'Amministrazione comunale a quanto di seguito indicato, pena la risoluzione del contratto alle condizioni stabilite all'art. 4 del Protocollo:

- “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”;

- “La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”.

28. CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto non risolta bonariamente è competente in via esclusiva il foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato si rinvia al Codice dei Contratti pubblici ed alle disposizioni previste dal Codice civile.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., devono essere approvate in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	5	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	17	PAGAMENTI
ART.	19	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	20	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	21	FACOLTA' DI RECESSO
ART.	22	REVISIONE PREZZI
ART.	23	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	24	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	25	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	26	DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	28	CONTROVERSIE